

Prot. n. 8969 - VIII/2

Bari, 11/2/2011

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento e C. Interdipartimentali
- Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento e Centri Interdipartimentali
- Ai Direttori delle Biblioteche di Facoltà
- Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
- Al Direttore Delegazione Direttoriale del Polo universitario Jonico
- Al Coordinatore dell'Avvocatura
- Al Direttore delle Attività riguardanti la Sanità ed i Rapporti con il S.S.N. e S.S.R.
- Al Capo Area Tecnica
- Alla Segreteria del Rettorato
- Alla Segreteria del Prorettore
- All'Ufficio dei Delegati del Rettore
- Alla Segreteria della Direzione Amministrativa
- Alla Direzione per il Cambiamento e lo Sviluppo Organizzativo
- Al Responsabile del Settore I - Protocollo
- Al Presidente del Centro Servizi Informatici
- Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Al Responsabile del Coordinamento Generale Biblioteche
- Al Coordinatore del Servizio Editoriale Universitario

Loro sedi

Oggetto: tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i.

Come noto, **in data 7 settembre 2010** è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. L’art. 3, comma 1, della norma in parola, prevede che *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ... alle commesse pubbliche”*.

Ai sensi della predetta disposizione, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare, alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

Tenuto conto delle criticità emerse in sede di prima applicazione della norma e della esigenza di assicurare un periodo transitorio in ordine ai relativi effetti, il Legislatore è successivamente intervenuto, modificandone parzialmente la portata, attraverso l'emanazione del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 (recante disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. Tale ultima legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2010, è **entrata in vigore il 19 dicembre 2010**.

In considerazione delle particolari difficoltà interpretative che caratterizzano la normativa in esame, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato sul proprio sito WEB [www.avcp.it](http://www.avcp.it), nella sezione FAQ, risposte a quesiti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Sul medesimo sito, la stessa Autorità ha pubblicato la determinazione n. 10 del 22/12/2010, contenente ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla quale si rinvia per maggiori approfondimenti.

Si ritiene utile richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulle principali modifiche introdotte dalla sopra citata legge di conversione n. 217/2010 e su talune, ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza.

Occorre preliminarmente precisare che gli effetti della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e s. m. e i. fanno riferimento ai contratti di appalto pubblico per l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni, stipulati tra operatore economico e committente pubblico (amministrazione appaltante), compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), di cui al titolo II parte I dello stesso, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara e a prescindere dal valore dell'appalto.

Rientrano, pertanto, negli obblighi di tracciabilità, anche gli affidamenti diretti e gli appalti di modico valore. Gli effetti della tracciabilità si estendono, altresì:

- alla concessione di lavori pubblici ed alle concessioni di servizi ex art. 30 del codice dei contratti pubblici;
- ai contratti di partenariato pubblico privato (compresi i contratti di locazione finanziaria);
- ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Non soggiacciono, invece, all'obbligo della tracciabilità, le spese sostenute dal cassiere, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, nonché:

- gli incarichi di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, di prestazione d'opera professionale (esclusi i contratti per l'affidamento di servizi concernenti l'architettura e l'ingegneria, anche se stipulati da un professionista, poiché, essendo qualificati, dal codice degli appalti, come appalti di servizi, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità);
- gli assegni di ricerca;

- le borse di studio;
- le spese di missione;
- le spese sostenute per le prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del codice dei contratti (con esclusione di quelle in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, soggette, invece, agli obblighi di tracciabilità).

Con riguardo all'obbligo dell'acquisizione, dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, dei conti correnti dedicati, la determinazione 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP ha chiarito che con l'espressione "*anche in via non esclusiva*" deve intendersi che "*ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commesse pubbliche*".

Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati, ma tutte le operazioni relative ad una commessa pubblica devono transitare sul conto o sui conti dedicati.

Inoltre, qualora un fornitore abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che il fornitore stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, con dichiarazione valevole per tutti i rapporti contrattuali in essere.

Con la predetta comunicazione l'operatore economico deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà di uno o più conti correnti dedicati (le cui coordinate dovranno essere puntualmente indicate), senza necessità di formulare distinte comunicazioni per ciascuna commessa, come evidenziato nella deliberazione n. 10 dell'AVCP del 22 dicembre 2010.

Il D.L. n. 187/2010, convertito in L. 217/2010, ha inoltre previsto la possibilità di adottare, ai fini della tracciabilità, strumenti di pagamento o incasso anche diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal riguardo, l'AVCP ha precisato che poiché i pagamenti attraverso Rapporti interbancari Diretti - RID (servizio di addebito preautorizzato che consente di effettuare l'incasso di pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata, mediante preautorizzazione all'addebito in conto da parte del creditore) non risultano idonei a consentire l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente per pagamenti esclusi dai medesimi obblighi.

La legge di conversione del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (legge 17 dicembre 2010, n. 217) ha, inoltre, introdotto, quale ulteriore strumento volto ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti, l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, dell'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), oltre che, nei casi dovuti, del Codice Unico di Progetto (CUP).

E' stato sostanzialmente eliminato il requisito dell'importo minimo della gara in relazione al quale richiedere il CIG, che, pertanto, diviene obbligatorio per tutte le transazioni poste in essere dalla stazione appaltante. Da tanto si ricava che per tutti i contratti di prestazione di servizi e forniture di beni, nonché per tutti i contratti di lavori pubblici, ed indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento, la stazione appaltante è obbligata a richiedere all'AVCP il CIG. Tale richiesta - si ribadisce - deve essere effettuata esclusivamente dal Responsabile del Procedimento, mediante accreditamento al sistema SIMOG dell'Autorità, antecedentemente all'affidamento. Tanto in quanto il CIG deve essere, in ogni caso, acquisito e indicato indipendentemente dalla procedura adottata: nel bando di gara, nella richiesta di offerta (nelle ipotesi di procedura senza previa pubblicazione di bando), nel buono d'ordine, nel mandato di pagamento.

Per quanto riguarda i pagamenti di imposte, tasse e diritti erariali, contributi previdenziali, nonché i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (es. telefonia, energia elettrica, etc.), gli stessi, anche se non soggetti all'obbligo di richiesta del CIG, devono essere obbligatoriamente documentati e, in ogni caso, effettuati con modalità idonee a consentirne la piena tracciabilità (es. bollettino conto corrente postale). Per questi ultimi pagamenti è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID.

A seguito delle modifiche introdotte alla L. n. 136/2010 dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, il codice CUP assume la preesistente funzione prevista dall'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3.

Il primo comma di detto articolo attribuisce al Codice Unico di Progetto la funzione di monitoraggio degli investimenti pubblici e dispone che le amministrazioni pubbliche, nei casi previsti, debbano richiedere in via telematica, secondo la procedura definita dal CIPE, un Codice CUP per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, a prescindere dall'importo.

Per progetti di investimento pubblico devono intendersi quei progetti finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (ministeri, enti territoriali, altri enti pubblici) o di società partecipate da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici ed alla agevolazione di servizi ed attività produttive finalizzate al sostegno delle politiche di sviluppo.

Il codice CUP, pertanto, deve essere richiesto per i lavori pubblici, dal momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico e ne autorizzano l'esecuzione; per le sovvenzioni e le altre forme di intervento, dal momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento (es. nei decreti di ammissione a finanziamento di iniziative finanziate nell'ambito della programmazione 2007/2013 di interventi a finalità strutturale).

Come precisato dall'AVCP, l'obbligatorietà di acquisizione del CUP sussiste, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), "quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle singole azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L. 136/2010 e s.m.i., sono, altresì, soggetti agli obblighi di tracciabilità i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, tra i quali rientrano i soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dal relativo importo.

Conseguentemente, tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento o incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Rientrano nella nozione di finanziamento pubblico, tra gli altri, gli interventi di ricerca/formazione realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR (Programmi Operativi Nazionali, PRIN, etc.).

Si tratta di finanziamenti che il Ministero assegna senza aver sottoscritto un contratto a seguito di una gara pubblica. Tali finanziamenti devono essere tracciati con un codice CUP, che identificherà gli investimenti pubblici dai quali derivano le transazioni.

Si segnala, al riguardo, che, a decorrere dal mese di novembre 2009, il MIUR, in tali casi, agisce quale soggetto concentratore, ovvero in qualità di soggetto delegato dall'Università di Bari a richiedere il codice CUP. Tale codice, pertanto, dovrà, nei casi previsti, essere comunicato direttamente dal MIUR a questa Amministrazione.

Con nota prot. n. 84725 dell'11 novembre 2009, l'Ateneo ha infatti inviato, al MIUR, apposita delega di richiesta, al CIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di generazione dei codici unici di progetto relativi ad iniziative finanziate dallo stesso Ministero.

Ove dovuto, il CUP, pertanto, dovrà essere utilizzato sulle reversali di incasso e in relazione a tutte le transazioni correlate all'iniziativa finanziata (appalti di lavori servizi e forniture, conferimenti di co.co.co., etc., nulla escluso). Lo stesso dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili successivi.

Resta inteso che qualora, per lo svolgimento delle iniziative di investimento pubblico finanziate, si procedesse a stipulare contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, sarà necessario richiedere preventivamente all'AVCP il corrispondente CIG ed indicarlo su tutti i successivi documenti di spesa, unitamente al CUP identificativo del sottostante finanziamento pubblico.

Per quanto attiene ai periodi di vigenza degli obblighi di tracciabilità, occorre preliminarmente precisare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010, **tutti i contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, **sottoscritti antecedentemente al 7 settembre 2010, devono essere adeguati alle norme sulla tracciabilità dei flussi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (19 dicembre 2010).** Da tanto si ricava che **per i contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 e che producano effetti entro il 16 giugno 2011,** data di scadenza del periodo transitorio, **si potrà procedere ai relativi pagamenti a prescindere dall'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.** Diversamente, per tutti i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 ed ancora in essere alla data di scadenza del periodo transitorio (16 giugno 2011), la norma prescrive che gli stessi vengano adeguati agli obblighi di tracciabilità (compresa, quindi, la richiesta del CIG), attraverso l'inserimento delle relative clausole, entro il 16 giugno 2011. In assenza del prescritto adeguamento, attraverso atti negoziali integrativi, i contratti in parola si intenderanno automaticamente integrati con le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (art. 1374 codice civile).

Resta inteso che il codice CIG dovrà essere richiesto per i contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, anche se riferiti a gare indette antecedentemente alla entrata in vigore della L. 136/2010 e non ancora aggiudicate o per le quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Tali contratti si intendono integrati unicamente con gli obblighi relativi alla richiesta di CIG e, qualora gli altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari non fossero stati assunti alla data di sottoscrizione del contratto, anche con questi ultimi (conti correnti dedicati).

Pertanto, tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010, devono annoverare, a pena di nullità assoluta:

- un'apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- una clausola in virtù della quale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- una clausola con la quale gli operatori economici si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia, ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Ulteriore obbligo stabilito dalla legge è quello di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture, onde consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo della relativa verifica.

**Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare il puntuale rispetto della citata normativa, anche in ragione del particolare regime sanzionatorio ivi previsto. Si segnala fin d'ora che, nei casi in cui, in sede di verifica della documentazione di spesa inviata alla scrivente struttura per i connessi adempimenti di liquidazione, saranno riscontrate difformità rispetto agli obblighi di tracciabilità sopra delineati, non si potrà dar luogo ai relativi pagamenti.**

Distinti saluti.

Il Capo Area  
(dott. Sandro Spataro)

